

Regolamento Sedi Decentrate

Associazione Nazionale Home Personal Shopper

Art. 1 – Al fine di favorire il perseguimento degli scopi associativi, nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo, sono istituite e mantenute attive Sedi Decentrate.

L'Associazione può istituire Sedi decentrate, a livello comunale, provinciale o regionale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi sociali, oltre a garantire una più ampia rappresentatività nazionale nel rafforzamento e diffusione della professione di Home Personal Shopper.

Art. 2 – Le Sedi Decentrate possono essere costituite su tutto il territorio nazionale, e rappresentano la base strutturale e fondamentale dell'associazione.

La costituzione delle singole Sedi è deliberata dal Consiglio direttivo dell'Associazione su proposta di almeno un socio che ne richiede l'attivazione.

Art. 3 – Per costituire una Sede Decentrata è necessaria l'iscrizione all'Associazione in regola con la quota associativa, salvo ove diversamente deliberato dal Consiglio direttivo nazionale.

Art. 4 – Le Sedi Decentrate, sono da considerarsi sedi periferiche di diretta emanazione di "AHPS" ed operano con propria autonomia gestionale nell'ambito del territorio di appartenenza, sempre previo confronto e approvazione da parte del CD ed in conformità con la sede nazionale.

Esse hanno lo scopo di:

- valorizzare e far emergere la figura professionale di Home Personal Shopper;
- promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, incontri, seminari, workshop, laboratori ed ogni altra iniziativa concordata con il Consiglio Direttivo.

Non hanno autonomia finanziaria e fiscale e tutte le attività da loro organizzate saranno coadiuvate e coordinate dalla sede Nazionale.

Art. 5 - Competono alle Sedi Decentrate, sempre nel rispetto degli indirizzi generali dell'associazione:

1. L'indirizzo dell'attività della sede nel territorio.
2. I rapporti con le istituzioni locali.
3. I rapporti con stampa e mass media locali.
4. L'organizzazione e la direzione di quanto stabilito all'art. 4, a livello territoriale.

Art. 6 - Qualora lo svolgimento delle attività non dovesse avvenire in maniera soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi associativi prefissati oppure in caso di ripetuti ritardi, mancato adempimento degli impegni assunti o inosservanza dei divieti, nel rispetto del presente regolamento e dello statuto, il Consiglio Direttivo si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti per la tutela degli interessi dell'Associazione, azioni e ragioni.

Art. 7 - Il presente regolamento non autorizza le Sedi Decentrate all'erogazione di qualsiasi altra attività non espressamente autorizzata o validata.

Art. 8 – Le Sedi Decentrate hanno lo scopo di promuovere le finalità associative, attraverso un rapporto diretto e facilitato tra i professionisti di un determinato contesto territoriale.

A tal fine, la Sede Decentrata dovrà disporre di una propria sede associativa decorosa ed adeguata all'espletamento delle attività associative, nel rispetto delle attività autorizzate.

Art. 9 - La Sede Decentrata, per la sua costituzione, dovrà essere composta da un responsabile tra gli associati residente nella regione di riferimento, in regola con la quota associativa.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo può deliberare la soppressione di una Sede Decentrata in presenza di comprovate gravi violazioni delle norme statutarie, lesive dell'immagine e del decoro dell'associazione.

Art. 11 – Le Sedi Decentrate hanno autonomia organizzativa e, attraverso il proprio Responsabile, sono direttamente e personalmente responsabili degli impegni e delle obbligazioni assunte nei



confronti di terzi, con esclusione cioè, di qualsiasi forma di compartecipazione e/o di possibile rivalsa nei confronti degli organi dell'associazione e di tutti i professionisti iscritti.

Art. 12 - Le Sedi Decentrate verseranno alla sede nazionale ogni entrata.

La sede nazionale provvederà alle spese per gli eventi nazionali e contribuirà a quelli territoriali nella misura e secondo le determinazioni approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale e ad ogni adempimento fiscale e di legge.

Ogni sede decentrata si impegna ad inviare alla sede nazionale un rendiconto di cassa trimestrale.

Art. 13 – Le Sedi Decentrate con l'atto di delibera di costituzione decretata dal Consiglio Direttivo, acquisiscono con essa tutte le convenzioni sottoscritte a livello Nazionale diventando Organismo di Diretta Emanazione dell'Organismo Paritetico Nazionale.

Art. 14 – Le Sedi Decentrate, al fine di garantire la massima trasparenza circa le movimentazioni di danaro, sia in entrata che in uscita, sono comunque obbligate alla tenuta delle corrispondenti scritture contabili interne tramite registri adatti, dei quale ne va inviata copia alla sede nazionale.

Art. 15 – I Responsabili delle Sedi Decentrate dovranno far pervenire, entro 30 giorni dalla data del relativo verbale di costituzione della propria Sede Territoriale e, per gli anni a seguire , entro la fine del mese di Gennaio dell'anno successivo, il programma di massima, approvato dal Consiglio Direttivo, delle attività programmate.

Dovranno inoltre aggiornare il Consiglio direttivo, attraverso riunioni da concordare, con frequenza trimestrale.

Art. 16 – Gli associati, gli organi dell'associazione e gli eventuali collaboratori esterni prestano la loro attività senza scopo di lucro.

Art. 17 – I dati personali forniti per le attività del presente regolamento, saranno trattati esclusivamente per le finalità associative ai sensi del codice della Privacy ai sensi del Dlgs 196/2003 s.m.i.



Art. 18 – Qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’attuazione del presente regolamento o inerenti le indicazioni dello Statuto o del Codice Deontologico, previo tentativo di un’amichevole risoluzione, sarà competente il Foro di Reggio Calabria.

Art. 19 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto e al Regolamento interno dell’AHPS.